

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1280 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
- (2) La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Messico, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.
- (3) Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (4) Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/247/UE ⁽²⁾, rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Messico per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.
- (5) In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro messicano prevede che le agenzie di rating del credito siano soggette all'autorizzazione e alla vigilanza della *Comisión Nacional Bancaria y de Valores* (Commissione nazionale per le attività bancarie e mobiliari - CNBV) per operare e prestare servizi di rating del credito. Quest'ultima è abilitata a esaminare eventuali azioni o questioni che costituiscono o potrebbero costituire una violazione della legge. La CNBV ha il potere di chiedere qualsiasi tipo d'informazione e documentazione, di effettuare ispezioni in loco e di convocare chiunque possa contribuire alle indagini. Le agenzie di rating del credito possono essere oggetto d'interdizione, sospensione o revoca della licenza in via permanente o temporanea. La CNBV è abilitata a imporre sanzioni amministrative. Essa ha attuato un riesame annuale della conformità delle agenzie di rating registrate e, ove necessario, ha imposto sanzioni. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la CNBV prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.
- (6) In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza in materia di governo societario del Messico impone alle agenzie di rating del credito di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da un massimo di 21 membri, di cui almeno il 25 % deve soddisfare i requisiti di indipendenza. Gli amministratori indipendenti devono fra l'altro essere competenti in materia di sviluppo della politica e delle metodologie di rating del credito, di efficacia del sistema di controllo interno e di sorveglianza delle procedure di governance e di messa in conformità. I conflitti d'interesse devono essere individuati ed eliminati e, se del caso, il responsabile della

⁽¹⁾ GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 132 del 3.5.2014, pag. 71).

